

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 977

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori **SCIVOLETTO, CHIARANTE, SALVI, TEDESCO TATÒ, ANDREINI, RUSSO Michelangelo, FABJ RAMOUS, FRANCHI, LUONGO, GAROFALO, PELELLA, PAGANO, MIGONE, NOCCHI, GUERZONI, BORATTO, GIOVANELLI e BORRONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 FEBBRAIO 1993

Riduzione a quattro anni della durata della legislatura nazionale, delle legislature delle regioni e delle province autonome, nonché della durata in carica degli organi elettivi degli enti locali

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge costituzionale si vuole ridurre a quattro anni la durata della legislatura nazionale, delle legislature delle regioni e delle province autonome, nonché della durata in carica degli organi elettivi degli enti locali.

Alla base di questa proposta stanno alcune considerazioni fondamentali.

Innanzitutto, c'è da osservare che la velocità e la qualità delle trasformazioni nel nostro Paese, hanno assunto oggi, rispetto ai decenni trascorsi, ritmi tali da superare, nel volgere di pochi anni le ragioni politiche e i contenuti programmatici principali messi alla base sia del mandato parlamentare che dell'azione di governo.

Nei fatti, o la legislatura è andata incontro a continue interruzioni anticipate (come è successo, per ben cinque volte, dal 1968 al 1987) o è sopravvissuta a se stessa, in modo fittizio e controproducente per il Paese, com'è successo con la X legislatura. Nell'ultimo quarto di secolo la durata reale delle legislature è stata, nei fatti, di quattro anni: dal 1968 al 1992, in ventiquattro anni, le legislature sono state sei.

Le stesse considerazioni, al di là delle diversità di funzioni e di competenze e al di là della multiformità e della qualità delle esperienze fatte, possono essere sviluppate per ciò che concerne la durata sia delle legislature regionali, che delle assemblee elettive degli enti locali, a volte con accentuati elementi di ingovernabilità, di crisi e di logoramento istituzionale.

Si tratta, quindi, di introdurre una modifica di valenza costituzionale, riducendo da cinque a quattro anni la suddetta durata e fissando, quindi, un periodo più concentrato sia per il mandato elettivo che per l'attività di governo, con un rapporto più funzionale e stringente fra motivazione

della scelta elettorale e verifica dei risultati conseguiti.

In secondo luogo, se la tendenza e l'orientamento prevalenti sono, ad ogni livello istituzionale - nazionale, regionale e locale - favorevole a meccanismi elettorali che consentano la formazione di governi di legislatura, non c'è dubbio che la durata quadriennale della legislatura rappresenta un arco temporale abbastanza ampio per un'azione di governo liberata da ogni forma di precarietà e di crisi e garantita da condizioni nuove di stabilità e solidità.

D'altra parte basterebbe riandare alla storia dei governi italiani degli ultimi quarantacinque anni per rilevare la particolare fragilità degli esecutivi, la loro durata minima in contrapposizione ai tempi lunghi delle crisi a ripetizione, la segmentazione dell'azione di governo e i danni complessivi che ne sono derivati al Paese.

Ebbene, se si va ai governi di legislatura questi elementi negativi saranno fortemente ridimensionati e le forze di governo, attraverso un'azione concentrata e continua sulle opzioni programmatiche approvate dagli elettori, in un rapporto più chiaro e trasparente con il Parlamento che esercita interamente le sue specifiche prerogative, potranno portare a compimento, se ne hanno la capacità e la volontà, gli impegni assunti. Non c'è dubbio che una simile azione di governo nazionale, ma anche regionale e locale, non potrebbe reggere né a tempi troppo dilatati, né a verifiche elettorali troppo lontane nel tempo.

Si tenga presente, in terzo luogo, che in diversi Paesi che pur non hanno vissuto e non vivono travagli istituzionali come i nostri, la durata dei rispettivi Parlamenti è di quattro anni. Intendiamo riferirci alla maggior parte dei Paesi della Comunità europea: Belgio, Germania, Danimarca,

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Grecia, Portogallo, Paesi Bassi, Spagna. Così come negli Stati Uniti d'America, che, certamente, hanno un sistema elettorale differenziato per ciò che concerne la durata del Senato e della Camera dei rappresentanti, un terzo dei cento componenti del Senato che dura sei anni viene eletto ogni due anni, mentre i quattrocentotrentacinque componenti della Camera dei rappresentanti vengono rinnovati, interamente, ogni due anni.

Inoltre, nel nostro Paese, alcune esperienze significative sul terreno legislativo si stanno compiendo negli ultimi mesi. Intendiamo riferirci alla legge 26 agosto 1992, n. 7, approvata dall'Assemblea regionale siciliana avente per oggetto: «Norme per l'elezione con suffragio popolare del sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica», che all'articolo 1, comma 2, fissa in quattro anni la durata in carica del sindaco e del consiglio comunale.

Infine, i proponenti intendono sottolineare il collegamento ideale e politico con un altro disegno di legge (atto Senato n. 978) concernente la limitazione dei mandati elettivi per i membri del Parlamento, per i parlamentari ed i consiglieri regionali e per gli eletti agli organi amministrativi degli enti locali. La connessione del presente disegno di legge con quello ora richiamato configura una proposta complessiva volta da una parte a favorire il ricambio della classe politica e dall'altra parte a definire un tempo per la durata delle legislature e dei mandati elettivi più logico e più funzionale ai processi di trasformazione nel Paese e del Paese.

Il disegno di legge costituzionale si compone di quattro articoli:

l'articolo 1 prevede la riduzione da cinque a quattro anni della durata della legislatura nazionale;

l'articolo 2 propone un'eguale riduzione per la durata delle legislature delle regioni a statuto ordinario;

l'articolo 3 introduce la riduzione della durata della legislatura delle regioni a statuto speciale e delle province autonome da cinque a quattro anni. In particolare con il comma 1 si modifica il secondo comma dell'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 25 febbraio 1948, n. 2, come modificato dalla legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3; con il comma 2 si modifica il primo comma dell'articolo 18 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come modificato dalla legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, relativo allo statuto speciale della Sardegna; con il comma 3 si modifica il primo comma dell'articolo 18 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, come modificata ed integrata dalla legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, relativo allo Statuto speciale della Valle d'Aosta; con il comma 4 si modifica il primo comma dell'articolo 27 del testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come modificato dalla legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3; con il comma 5 si modifica il primo comma dell'articolo 14 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, come modificato ed integrato dalla legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, relativo allo Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia;

l'articolo 4 prevede la riduzione da cinque a quattro anni della durata degli organi elettivi degli enti locali.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 hanno effetto a partire dalla prima elezione del Parlamento nazionale, dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli delle regioni a Statuto speciale e ordinario, dei consigli comunali e provinciali, successiva alla data di entrata in vigore della legge costituzionale qui proposta.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**Art. 1.**

(Durata della legislatura nazionale)

1. Al primo comma dell'articolo 60 della Costituzione le parole «per cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «per quattro anni».

2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a partire dalla prima elezione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

Art. 2.

(Durata della legislatura delle regioni a statuto ordinario)

1. All'articolo 121 della Costituzione, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

«Il consiglio regionale è eletto per quattro anni».

2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a partire dalla prima elezione del consiglio regionale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. L'articolo 3 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, rimane in vigore limitatamente alle disposizioni compatibili con la disposizione di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 3.

(Durata della legislatura delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)

1. Nel secondo comma dell'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, come modificato dalla legge costituzionale 12

aprile 1989, n. 3, le parole «per cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «per quattro anni», e la parola «quinquennio» è sostituita dalla parola «quadriennio».

2. Nel primo comma dell'articolo 18 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come modificata dalla legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, le parole «per cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «per quattro anni», e la parola «quinquennio» è sostituita dalla parola «quadriennio».

3. Nel primo comma dell'articolo 18 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, come modificata dalla legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, le parole «per cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «per quattro anni», e la parola «quinquennio» è sostituita dalla parola «quadriennio».

4. Nell'articolo 27 testo unificato delle leggi sullo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come modificato dalla legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, al primo comma le parole «per cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «per quattro anni» e al terzo comma la parola «quinquennio», ovunque ricorra, è sostituita dalla parola «quadriennio».

5. Nel primo comma dell'articolo 14, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, come modificata dalla legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, le parole «per cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «per quattro anni», e la parola «quinquennio» è sostituita dalla parola «quadriennio».

6. le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 hanno effetto a partire dalla prima elezione dell'Assemblea regionale siciliana e dei consigli delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome successive alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

Art. 4.

(Durata dei consigli comunali e provinciali, nonché di tutti gli organi degli enti locali eletti a suffragio diretto e universale)

1. Dopo il primo comma all'articolo 128 della Costituzione è aggiunto il seguente:

«Gli organi degli enti locali, quando eletti a suffragio diretto ed universale, durano in carica per un periodo non superiore a quattro anni».

2. La disposizione di cui al comma ha effetto a partire dalla prima elezione successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. L'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, rimane in vigore limitatamente alle disposizioni compatibili con la disposizione di cui al comma 1 del presente articolo.